



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 119/14**

Lussemburgo, 5 settembre 2014

Sentenza nella causa T-471/11  
Éditions Odile Jacob SAS / Commissione

## **Il Tribunale respinge il ricorso di Odile Jacob nella causa sul rilevamento della Vivendi Universal Publishing da parte della Lagardère**

*Il Tribunale conferma che la Commissione era legittimata ad autorizzare di nuovo la Wendel a rilevare la parte dell'attivo della Vivendi Universal Publishing che doveva essere rivenduta dalla Lagardère*

Nel settembre 2002 la Vivendi Universal, società attiva nel mercato dell'editoria in lingua francese, ha deciso di vendere l'insieme delle attività editoriali di libri che aveva in Europa tramite la sua controllata Vivendi Universal Publishing (VUP). Il gruppo Lagardère si era candidato per comprare tali attività.

Nel 2004 la Commissione ha autorizzato l'operazione di concentrazione a condizione di rispettare determinati impegni assunti dalla Lagardère. La Commissione ha reputato che in mancanza di tali impegni, la concentrazione avrebbe condotto in molti mercati alla creazione o al rafforzamento di posizioni dominanti che avrebbero comportato un serio ostacolo a un'effettiva concorrenza. Così, la Lagardère si è impegnata a rivendere una parte importante degli attivi della VUP e ha preso contatti con varie imprese potenzialmente in grado di rilevare tali attivi. Tra di esse figurava la società Éditions Odile Jacob («Odile Jacob») che ha manifestato interesse all'operazione.

In esito alla procedura di selezione degli acquirenti degli elementi da rivendere, la Lagardère ha accettato l'offerta di un'altra società, la Wendel Investissement SA (Wendel). La Commissione ha dato il suo assenso a tale acquirente. L'Odile Jacob ha allora chiesto al Tribunale di annullare la decisione che autorizzava la concentrazione e la decisione di assenso per la Wendel. Con sentenze del 2010<sup>1</sup>, il Tribunale ha confermato la decisione di autorizzazione della concentrazione, ma ha annullato la decisione di assenso, adducendo che quest'ultima decisione era stata adottata sulla base di un relazione stilata da un mandatario che non integrava il requisito di indipendenza imposto dalla Commissione. Le sentenze del Tribunale sono state confermate dalla Corte di giustizia nel 2012<sup>2</sup>.

Dopo la pronuncia delle sentenze del Tribunale, la Lagardère ha presentato alla Commissione una nuova domanda di assenso per la Wendel proponendo un nuovo mandatario, che è stato autorizzato dalla Commissione all'inizio del 2011. Il 13 maggio 2011 la Commissione ha nuovamente autorizzato la Wendel a rilevare gli elementi dell'attivo rivenduti, a far data dal 30 luglio 2004. L'Odile Jacob ha allora proposto un nuovo ricorso di annullamento contro tale decisione, lamentando in particolare che la Commissione non aveva dato piena esecuzione alle sentenze del 13 settembre 2010, aveva violato il principio di non retroattività e aveva commesso errori di diritto e manifesti errori di valutazione della candidatura della Wendel.

Con l'odierna sentenza, il Tribunale respinge il ricorso della Odile Jacob.

<sup>1</sup> Sentenze del Tribunale del 13 settembre 2010, Éditions Jacob/Commissione ([T-279/04](#) e [T-452/04](#), v. anche comunicato stampa n. [84/10](#) nella versione francese).

<sup>2</sup> Sentenze del 6 novembre 2012, Éditions Odile Jacob/Commissione ([C-551/10 P](#)) e Commissione/Éditions Odile Jacob e Lagardère/Éditions Odile Jacob ([C-553/10 P](#) e [C-554/10 P](#)). I fatti della controversia e il ragionamento del Tribunale e della Corte sono esposti più dettagliatamente nel comunicato stampa n. [137/12](#).

In primo luogo, il Tribunale dichiara che la Commissione non era tenuta, **per dare piena efficacia alle sentenze del 2010**, a revocare la decisione con cui autorizzava la concentrazione. Il Tribunale rileva al riguardo che l'annullamento della prima decisione di assenso non aveva, di per sé, nessuna incidenza sulla legittimità della decisione che autorizzava la concentrazione: infatti, quest'ultima era resa inapplicabile solo finché la Commissione si fosse espressa sull'eventuale assenso su un nuovo acquirente. Inoltre, la Commissione non era tenuta a revocare la decisione che autorizzava la concentrazione, dato che la nomina di un mandatario indipendente era un onere e non una condizione.

Del pari, il Tribunale dichiara che per dare pieno effetto alle sentenze del 2010, la Commissione non era tenuta a riprendere tutta la procedura a partire dalla data in cui la Lagardère aveva nominato il primo mandatario. Era tenuta a riprendere la procedura solo dal punto preciso in cui era sopraggiunta l'illegittimità accertata, ossia quando è stata consegnata la relazione del primo mandatario ed è stata adottata la prima decisione di assenso. Poiché gli atti adottati precedentemente dal primo mandatario non erano stati oggetto di contestazione, la Commissione non era obbligata a riprendere la procedura a tale stadio.

Quanto all'argomento dell'Odile Jacob secondo il quale la Commissione non ha seriamente preso in considerazione la relazione del nuovo mandatario (essendo stata consegnata soltanto il giorno prima che fosse adottata la decisione impugnata), il Tribunale rileva che la Commissione ha avuto a disposizione la versione in inglese della relazione tre mesi prima dell'adozione della decisione impugnata, potendo quindi pienamente apprendere il contenuto. Inoltre, il Tribunale ricorda che tale relazione rappresenta soltanto uno degli elementi rientranti nella valutazione della Commissione, che continuava a essere tenuta a svolgere le necessarie ricerche per sincerarsi che l'acquirente soddisfacesse in pieno i criteri per dare l'assenso.

**Quanto alla pretesa illegittima retroattività della decisione della Commissione del 2011**, il Tribunale fa presente che la Commissione può adottare decisioni retroattive qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati. Il Tribunale considera che tali condizioni ricorrano nel caso di specie: infatti, la nuova decisione di assenso retroattiva mira a soddisfare vari obiettivi d'interesse generale (ossia rimediare all'illegittimità addebitata con la sentenza del 2010 nella causa T-452/04 e a colmare il vuoto giuridico creato dall'annullamento della prima decisione di assenso) e non pregiudica il legittimo affidamento né delle persone cui si rivolge direttamente né dei terzi.

Infine, il Tribunale considera che la Commissione, che ha valutato la situazione nel 2004 e confermato le sue conclusioni con un'analisi della situazione intervenuta dopo tale data, non ha commesso **né errori di diritto né manifesti errori di valutazione della candidatura della Wendel**. Infatti, si evince dal fascicolo che, conformemente agli impegni assunti dalla Lagardère, la Wendel era un operatore valido e capace di mantenere e sviluppare un'effettiva concorrenza sul mercato, poiché la Commissione ha debitamente esaminato la validità e la capacità della Wendel al riguardo. La Commissione non ha neanche ignorato il fatto che la Wendel non avesse esperienza nel settore editoriale. Al contrario, essa ha constatato che, nonostante tale mancanza di esperienza, la Wendel era un operatore capace di mantenere e sviluppare un'effettiva concorrenza. Infine, la Commissione ha ben rispettato il requisito dell'indipendenza della Wendel nei confronti della Lagardère: il Tribunale rileva, infatti, che la Wendel era indipendente dal gruppo Lagardère, che non c'erano legami di capitale né altri legami economici tra queste due società e che la presenza di una stessa persona negli organi direttivi o di vigilanza delle due società non consentiva di stabilire un legame di dipendenza tra la Wendel e la Lagardère, dato che la Wendel si era in particolare impegnata affinché questa persona mettesse fine ai suoi mandati entro un anno dall'assenso e affinché non partecipasse, nel frattempo, alle delibere che riguardassero le attività editoriali del gruppo.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono

investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*